



**ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE  
" PARKINSON SANNIO "**

L'anno 2015 il mese di GENNAIO il giorno 08 in BENEVENTO, presso la sede sociale in C.da Piano Cappelle, alle ore 16,30 sono presenti i signori:

1. BOVE RAFFAELE nato a BENEVENTO ( ) il 17/01/48  
e residente a BENEVENTO (BM) cap 82100 in Via M. FOSCHINI 16 - CF (BVOREFL48L17A7830)
2. MARTINELLI GUIDO nato a BENEVENTO (BM) il 16/03/31  
e residente a SOLOFERA (AV) cap 83029 in Via VICINANZO 1 - CF (MRTGDU34P16A783L)
3. MOLINARO IVAN nato a NAPOLI (NA) il 02/02/73  
e residente a CALVI (BM) cap 82018 in Via FORNILLO 18 - CF (HLNVN173B02F833P)
4. ARGENIO ANGELA nato a BENEVENTO (BM) il 13/03/77  
e residente a CALVI (BM) cap 82018 in Via APPIA NUOVA 52 - CF (RGVNG177C53A783Q)
5. RICCI VALENTINA nato a BENEVENTO (BM) il 11/08/88  
e residente a SAN LEUCIO DEL SANNIO cap 82010 in Via CARDONI - CF (RCCVNT88M51A783B)
6. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ ( ) cap \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_  
- CF (\_\_\_\_\_)
7. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ ( ) cap \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_  
- CF (\_\_\_\_\_)
8. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ ( ) cap \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_  
- CF (\_\_\_\_\_)
9. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ ( ) cap \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_  
- CF (\_\_\_\_\_)

tutti riconosciuti mediante esibizione di idoneo e valido documento di identità in copia acquisito agli atti. I convenuti che preliminarmente dichiarano di essere edotti e consapevoli delle finalità della presente assemblea, chiamano a fungere da Presidente il sig. Bove Raffaele che accetta l'incarico chiamando a sua volta a fungere da segretario il sig. Ree Valentin che accetta anch'egli. Pertanto, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 E' costituita, ai sensi della L.383/2000, tra tutti i componenti come individuati, l'Associazione di promozione sociale denominata "PARKINSON SANNIO"

ART. 2 L'associazione ha sede in Benevento alla C.da Piano Cappelle presso la Casa di Cura "Villa Margherita"

ART.3 L'associazione ha come scopo di riunire i malati e tutti coloro che sono interessati ai loro problemi per operare perché siano attuati tutti i possibili interventi per la diagnosi precoce, la cura, la riabilitazione di quanti sono affetti dalla malattia di Parkinson; per curare la raccolta sistematica e la divulgazione delle informazioni su studi e ricerche relative alla malattia di Parkinson; per creare collegamenti con quanti operano a tali fini sia nel settore pubblico che privato.

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da numero 3 membri come previsto dallo Statuto e nominano a farne parte i signori:

IVAN MOLINARO  
RAFFAELE BOVE  
ANGELA ARGENIO

A presidente viene eletto/a il Signore/la Signora IVAN MOLINARO.

Gli eletti, nel ringraziare per la fiducia accordata, dichiarano di accettare la carica e di non sussistere a loro carico alcuna causa di ineleggibilità e/o incompatibilità.

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2015.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 16 articoli di seguito specificati, steso su 04 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto alle ore 16,45

Il Segretario

Valentina R. e. e.

Il presidente

Raffaello Bove

Firme dei costituenti:

Sig. Raffaello Bove  
Sig. Valentina R. e. e.  
Sig. Giuseppe Martiniello  
Sig. Franco Lisciani  
Sig. [firma]  
Sig. \_\_\_\_\_  
Sig. \_\_\_\_\_  
Sig. \_\_\_\_\_

**STATUTO**  
**Associazione " PARKINSON SANNIO "**



**ART. 1**

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'associazione denominata: << PARKINSON SANNIO >> con sede in C.da Piano Cappelle presso " Villa Margherita " nel Comune di Benevento  
La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.
2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.

**ART. 2**

(Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
  - operare perché siano attuati tutti i possibili interventi per la diagnosi precoce, la cura, la riabilitazione di quanti sono affetti dalla Malattia di Parkinson;
  - curare la raccolta sistematica e la divulgazione delle informazioni su studi e ricerche relativi a sintomatologie, caratteristiche, frequenza ed aspetti terapeutici della malattia;
  - collegarsi con quanti operano a tali fini sia nei servizi pubblici che nei servizi privati;
  - sviluppare una particolare attenzione alle problematiche delle famiglie che presentano al loro interno situazioni di disagio provocate dalla presenza di una persona malata;
  - contribuire alla formazione e alla sensibilizzazione di operatori e di volontari attivi in programmi finalizzati al superamento di tali disagi;
  - provvedere a costituire, ove necessario, servizi socio sanitari eventualmente in collaborazione con altre Associazioni di malattie analoghe;
  - in particolare si propone con dinamicità attraverso l'individuazione della dislocazione sul territorio della nostra regione di qualsivoglia struttura sanitaria in possesso di quei requisiti di professionalità specifica che, insieme ad una sperimentata umanità, la rendano idonea a curare la malattia, attraverso il preoccuparsi, una volta individuate queste strutture, di tutti gli adempimenti burocratici e d'ordine finanziario che bisogna porre in essere per renderle fruibili.
4. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

**ART. 3**

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono n. 04 categorie di soci:
  - ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
  - volontari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)

Valentine Rice

1

**sostenitori** (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)  
**benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

#### ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

#### ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - Assemblea dei soci;
  - Consiglio direttivo;
  - Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### ART. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto pubblicato presso la sede sociale almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori oppure mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:



Valentina Ricci

Quantrell

Raffaella Bos

- approvare il conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

#### ART. 9

(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti
2. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. Per modificare lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### ART. 10

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia a proprie spese.

#### ART. 11

(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero di 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il presidente, all'atto dell'insediamento, nomina tra i membri del Consiglio Direttivo un Vice Presidente ed un Segretario facente funzioni di Tesoriere.
5. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 03 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

#### ART. 12

(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

#### ART. 13

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - a) contributi e quote associative;
  - b) donazioni e lasciti;
  - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.



Valentina

Rice

Quindici

Raffaella B

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### ART. 14

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### ART. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, l'eventuale patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 16

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi pro-tempore vigenti in materia.



Valentina Ricc. Giordano  
Raffaella B...



Provincia di Benevento  
Direz. Provinciale di Benevento  
Ufficio Territoriale di Benevento

1 GEN. 2015

Eseguito in data 11/01/2015

N° 156 Mod. 3

Pagati € 20000 (Duecento/00)

Cedolare secca Art. 3 D.Lgs 4/3/2011 n. 20

Luigi Rago Antonio

Il Direttore Provinciale  
COORDINATORE FRONT-OFFICE  
(Luigi Rago)

6 2014